

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo
lieti di inviarLe la circolare di

info
azienda – Ottobre 2021

A tutti i clienti

Circolare n. 33/2021

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Movimenti ingiustificati su c/c del coniuge Ordinanza Corte Cassazione 24.6.2021, n. 18109	L'accertamento di ricavi "in nero" a carico dell'imprenditore può essere validamente emesso anche sulla sola base dei movimenti ingiustificati registrati sul c/c del coniuge, che si presume essere a sua disposizione.
Donazione quote di società di famiglia Risposta interpello Agenzia Entrate 30.8.2021, n. 571	La donazione dei genitori ai figli delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/90, non determina effetti pregiudizievoli sull'importo della c.d. "franchigia" (pari a € 1 milione) ai fini dell'imposta sulle donazioni e pertanto non ne riduce il relativo l'ammontare.
Assegno circolare Ordinanza Corte Cassazione 8.9.2021, n. 24238	L'assegno circolare versato sul proprio c/c da parte dell'imprenditore / lavoratore autonomo può sempre essere imputato dall'Amministrazione finanziaria a ricavi / compensi "in nero". Ciò ancorché la banca rifiuti "di rivelare chi emette il titolo per motivi di privacy".
Cambio destinazione d'uso e detrazione 50% - 65% Risposta interpello Agenzia Entrate 17.9.2021, n. 611	In caso di realizzazione su un appartamento di interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica con cambio della destinazione d'uso in studio professionale, non spetta la detrazione IRPEF del 50% mentre è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 65%. Quest'ultima infatti, spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi.
Trasferimento immobile mortis causa e detrazione 50% Risposta interpello Agenzia	La fruizione della detrazione IRPEF del 50% a favore degli eredi prevista in caso di decesso del contribuente si riferisce soltanto al trasferimento dal soggetto che ha sostenuto la spesa (de cuius) e il primo erede. La stessa non trova applicazione a favore degli "eredi dell'eredità". Il caso di specie riguarda il marito in qualità di erede della moglie che ha acquisito le quote residue della detrazione a seguito del decesso del padre (soggetto che ha

Entrate 20.9.2021, n. 612	sostenuto le spese di ristrutturazione dell'immobile).
Detrazione spesa sanitaria perizia CTU	Non è detraibile dal contribuente la spesa relativa alla perizia medico-legale certificata con fattura emessa dal CTU nei confronti del Tribunale, anche se nella stessa è riportato che la spesa è stata pagata dalla parte ricorrente.
Risposta interpello Agenzia Entrate 24.9.2021, n. 625	

COMMENTI

“BONUS LIBRERIE 2021”:

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ENTRO IL 29.10.2021

A decorrere dal 2018 è stato previsto uno specifico credito d'imposta *“parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione”* / altre spese individuate dal MIBACT a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. “bonus librerie”.

A seguito dell'incremento per il 2021 delle risorse destinate a tale agevolazione, il Ministero della Cultura con un Avviso pubblicato sul proprio sito Internet ha comunicato i termini per presentare l'apposita domanda di accesso al credito spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

SOGGETTI BENEFICIARI E DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione in esame riguarda gli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con **codice attività (principale)**, risultante dal Registro Imprese:

- “47.61” - commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- “47.79.1” - commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

I predetti soggetti devono aver **conseguito**, nell'esercizio precedente alla presentazione della domanda di accesso al credito d'imposta in esame, **almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati**. La misura del credito d'imposta in esame:

- è parametrata sulle seguenti **specifiche voci di spesa** (entro un limite massimo);

Voci di spesa		Massimale
IMU	dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio	€ 3.000
TASI		€ 500
TARI		€ 1.500
Imposta pubblicità		€ 1.500
Tassa occupazione suolo pubblico		€ 1.000
Spese locazione al netto dell'IVA		€ 8.000

Spese mutuo	€ 3.000
Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente	€ 8.000

- è collegata al fatturato annuo della libreria suddiviso in scaglioni differenziati in base alla **percentuale di ciascuna voce di costo**.

Scaglioni di fatturato anno precedente da vendita libri	% di ciascuna voce di costo
Fino a € 300.000	100%
Tra € 300.000 e € 600.000	75%
Tra € 600.000 e € 900.000	50%
Superiore a € 900.000	25%

Si rammenta che il credito d'imposta:

- è stabilito nella **misura massima di**:
 - **€ 20.000 annui** per gli esercenti librerie **non ricomprese in gruppi editoriali** e dagli stessi direttamente gestite;
 - **€ 10.000 annui per gli altri esercenti**;
- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** nel mod. F24 a partire dal **decimo giorno lavorativo del mese successivo** a quello in cui la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura comunica l'importo spettante.
Il mod. F24 va presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) riportando il codice tributo **"6894"** (nel campo **"anno di riferimento"** va indicato l'anno in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del credito d'imposta);
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis";
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS 2021

Per accedere al credito d'imposta è necessario presentare un'apposita domanda, esclusivamente in via telematica, alla DG Biblioteche e Diritto d'Autore tramite lo specifico Portale all'indirizzo

taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/



Al fine di compilare la domanda di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all'area riservata del citato sito Internet.

I soggetti che hanno presentato la domanda / effettuato l'accesso al Portale nel 2020, **devono comunque effettuare una nuova registrazione.**

La domanda si compone delle seguenti 3 Sezioni.

Sezione	Dati richiesti
RCD	Ricavi di riferimento e contributi de minimis ricevuti dall'impresa
SIT	Dati riferiti al singolo punto vendite (ad esempio IMU, TASI, TARI)
RAI	Eventuali rapporti con altre imprese

Come accennato, con un Avviso pubblicato sul proprio sito Internet, il Ministero della Cultura ha comunicato i termini per la presentazione della domanda con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

Presentazione domanda “bonus librerie” 2021 per le spese 2020



**Dalle ore 12.00 del 13.9
alle ore 12.00 del 29.10.2021**

FAQ DG BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Si riportano di seguito le FAQ aggiornate disponibili sul sito Internet della DG Biblioteche e Diritto d'Autore.

Sono una libreria indipendente, il credito d'imposta annuo massimo riconoscibile è pari a € 20.000?

Sì, viene assegnato un massimale di € 20.000 agli esercenti che non hanno librerie appartenenti a gruppi editoriali, oppure nel caso le abbiano, che esse non siano gestite dai gruppi editoriali ma dall'esercente direttamente.

Per una società che gestisce “n” librerie l'importo di € 10.000 o € 20.000 riguarda gli “n” punti vendita oppure è da considerarsi complessivo ed unico per l'intera società?

L'importo massimo annuo di € 10.000 o € 20.000 previsto dall'art. 2, comma 1, Decreto 23.4.2018, n. 215, è riferito al singolo punto vendita. Fermo restando gli ulteriori limiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 2.

Cosa si intende con spese per locazione e spese per mutuo utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta?

Rientrano nelle spese di locazione il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (ad esempio, spese registrazione contratto) sostenute dal locatario. Per quanto riguarda le spese per mutuo va considerato il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (ad esempio, spese notarili, di perizia, assicurativi).

Sono ammesso al beneficio se ho conseguito nel precedente esercizio ricavi derivanti dalla vendita di libri sia nuovi che usati per un importo pari al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati?

Si, in quanto la soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso.

È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in “libri” anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%?

Stante la definizione di codice ISBN come segue: ISBN - International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore. Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L’ISBN, a partire dall’1.1.2007, è formato da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione. È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in “libri” anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%.

Cosa si intende per ricavi complessivamente dichiarati?

L’art. 1 comma 2, lett. d), Decreto 23.4.2018, n. 215 include nella definizione “*ricavi complessivamente dichiarati*”, i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’attività, risultanti dall’esercizio finanziario precedente la richiesta.

Le domande effettuate nell’anno corrente fanno riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente?

Come stabilito dall’art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215, le voci utilizzate per la parametrizzazione del credito d’imposta sono riferite agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito d’imposta.

Si ha diritto a parametrare nel credito d’imposta i contributi previdenziali INPS pagati dai soci e quelli obbligatori per i titolari di librerie?

No, la lett. h) del comma 1 dell’art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215, parla di “*contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente*”.

Quando si parla, di “importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta” ci si riferisce al fatto che la somma deve essere solo dovuta o anche “pagata” nell’anno precedente la richiesta del credito d’imposta?

L’art. 3, comma 2, Decreto 23.4.2018, n. 215 “*le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta*”, si riferisce ad importi sia dovuti che pagati nell’anno precedente la richiesta di credito d’imposta.

La firma digitale da apporre sul modello di domanda redatto dal legale rappresentante, può essere quella dello studio incaricato di assistere la libreria nella presentazione della domanda?

La firma digitale necessaria per poter effettuare sia la registrazione che l'invio della domanda, deve essere quella del legale rappresentante della società che richiede il credito d'imposta, come risulta dai dati in possesso della Camera di Commercio.

Sono in possesso da due mesi dei codici Ateco principali 47.61 e 47.79.1. Precedentemente oltre alla vendita al dettaglio di libri mi occupavo anche della vendita di altri accessori. Quindi è possibile presentare richiesta per il riconoscimento del credito d'imposta, se ho appena cambiato codice Ateco?

I codici Ateco principali previsti dal Decreto 23.4.2018, n. 215, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Pertanto se si possiedono anche gli altri requisiti previsti dall'art. 1 del suddetto Decreto, si potrà accedere alla richiesta per il riconoscimento del credito d'imposta.

Il canone di leasing immobiliare rientra tra le spese utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta?

Nell'art. 3, Decreto 23.4.2018, n. 215 le spese per il leasing immobiliare non sono citate. Pertanto tale tipologia di spesa non rientra nella parametrizzazione per il calcolo del credito d'imposta.

Vi è una priorità nell'attribuzione del credito d'imposta in base alla data di arrivo delle domande?

Non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito d'imposta rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente.

Ho già presentato domanda negli anni precedenti, perché quando effettuo una nuova registrazione, al momento di creare una nuova password mi viene proposta quella già utilizzata l'anno precedente?

Dipende dalle impostazioni del browser, consigliamo di svuotare la cache e i cookie del proprio browser.

SCADENZARIO

Mese di Ottobre

Lunedì 18 ottobre

IVA
LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per: • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Lunedì 25 ottobre

MOD. 730/2021 INTEGRATIVO	Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2021, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e il terzo trimestre (soggetti trimestrali). Si rammenta che: • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (beni / servizi); • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; • i soggetti non obbligati all'invio possono scegliere di inviare i modd. Intra (beni / servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Venerdì 29 ottobre

BONUS LIBRERIE 2020	Termine ultimo per la presentazione (entro le ore 12.00), in via telematica all'indirizzo Internet.taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ , dell'istanza per la richiesta del c.d. "bonus librerie" spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, agli esercenti attività di commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di libri di seconda mano (codici Ateco 47.61 e 47.79.1).
----------------------------	--

Domenica 31 ottobre

IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS	Invio telematico della Dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico (OSS).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della Dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
BONUS PUBBLICITÀ 2021	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'accesso al credito d'imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2021 a seguito delle novità apportate ad opera del c.d. "Decreto Sostegni-bis" e della proroga disposta dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 – 31.3.2021 restano valide).

Martedì 2 novembre

IVA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di compensazione /
------------	--

CREDITO TRIMESTRALE	rimborso del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di settembre / terzo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale: • ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica; • diversi da quelli ad elevata automazione.
SPESOMETRO ESTERO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al terzo trimestre dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operatori agricoli erogate nel terzo trimestre.
CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2021	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2021 contenente esclusivamente redditi 2020 non dichiarabili tramite il mod. 730/2021 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).
MOD. 770/2021	Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2020.

ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO RIPRESA SOSPENSIONE "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	Versamento della rata in scadenza il 30.11.2020 da parte dei soggetti che usufruiscono della nuova proroga disposta dal c.d. "Decreto Sostegni-bis", con riferimento a: • definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter"); • definizione (c.d. "saldo e stralcio") prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro l'8.11.2021.
---	---

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.